

DISCIPLINARE RELATIVO AL PROGETTO “COMMUNITY HUB” (SPORTELLLO TERRITORIALE PER IL SUPPORTO ALLE ASSOCIAZIONI)

Il mondo dell’associazionismo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, determinata dall’introduzione della riforma del Terzo Settore, dall’aumento degli adempimenti amministrativi e fiscali, dalla crescente difficoltà nel reperire volontari e nel garantire il ricambio generazionale.

Fondazione Valtes, con il sostegno della Cassa Rurale Valsugana e Tesino e in collaborazione con la Comunità di Valle Valsugana e Tesino, ha promosso l’istituzione di uno Sportello Territoriale per il Supporto alle Associazioni (di seguito: "Sportello"), con l’obiettivo di offrire un sostegno qualificato alle realtà associative del territorio.

La Comunità ha trasmesso ai Comuni del proprio territorio la lettera di invito all’adesione al progetto, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse.

Le Parti intendono regolamentare i propri rapporti reciproci mediante il presente disciplinare.

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il presente disciplinare regola i rapporti tra la Fondazione, la Comunità e i Comuni aderenti in relazione all’avvio, alla gestione e alla rendicontazione del progetto denominato "Sportello Territoriale per il Supporto alle Associazioni", di seguito denominato "Sportello" o "Progetto".

1.2 Lo Sportello ha l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle associazioni del territorio e agli enti locali. Le attività svolte comprendono, in particolare:

- consulenza normativa, fiscale e organizzativa rivolte alle associazioni e agli enti del Terzo Settore;
- accompagnamento nella partecipazione a bandi e nella predisposizione di progettazioni condivise;
- facilitazione dei rapporti tra enti pubblici e Terzo Settore;
- promozione del volontariato e creazione di reti territoriali tra associazioni, imprese e istituzioni;
- ogni altra attività funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Progetto.

Art. 2 – Durata e prima annualità

2.1 Il presente disciplinare regola la prima annualità del Progetto, con decorrenza da giugno 2026 e scadenza al 31 maggio 2027.

2.2 Al termine del periodo, la Fondazione e la Comunità, in raccordo con i Comuni aderenti, verificheranno i risultati conseguiti e valuteranno congiuntamente l'opportunità di proseguire il Progetto per le annualità successive. Eventuali rinnovi saranno disciplinati da separato disciplinare o da atto integrativo, previa deliberazione degli organi competenti di ciascun Ente.

2.3 Lo Sportello è operativo con cadenza settimanale, ogni martedì, presso i locali messi a disposizione dalla Comunità. Eventuali variazioni del calendario operativo sono comunicate dalla Fondazione alla Comunità, che ne dà tempestiva notizia ai Comuni.

Art. 3 – Ruoli e responsabilità delle Parti

3.1 La Fondazione Valtes è il soggetto responsabile della gestione operativa dello Sportello. In tale qualità:

- conferisce l'incarico di responsabile dello Sportello al dott. Paolo Pompermaier, commercialista con comprovata esperienza nel settore del no profit e del volontariato;
- organizza e garantisce l'erogazione dei servizi di consulenza alle associazioni aventi sede nel territorio dei Comuni aderenti;
- predispone, al termine di ciascun anno di servizio, la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute, con indicazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti;
- trasmette la rendicontazione alla Comunità per la verifica e la successiva liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 5;
- fornisce alle Parti ogni informazione utile per la valutazione periodica del Progetto.

3.2 La Comunità Valsugana e Tesino svolge un ruolo di coordinamento, raccordo e controllo tra la Fondazione e i Comuni aderenti. In particolare:

- funge da soggetto intermediario tra la Fondazione e i Comuni per tutte le comunicazioni attinenti al Progetto, ivi incluse quelle relative alla rendicontazione, ai riparti di spesa e ad ogni altra informazione rilevante;
- riceve dalla Fondazione la rendicontazione analitica delle spese sostenute e ne verifica la regolarità e la completezza;
- determina, sulla base della rendicontazione verificata, il riparto definitivo delle spese tra i Comuni aderenti, applicando i criteri di cui all'art. 4, e comunica a ciascun Comune l'importo da liquidare;
- provvede alla liquidazione della propria quota di partecipazione a favore della Fondazione, secondo le modalità di cui all'art. 5;
- mette a disposizione della Fondazione i propri locali per lo svolgimento delle attività dello Sportello;
- collabora con la Fondazione nella promozione del servizio e nell'informazione alle associazioni del territorio.

3.3 I Comuni aderenti si impegnano a:

- promuovere il servizio dello Sportello presso le associazioni del proprio territorio;

- impegnare e liquidare la propria quota di partecipazione annuale a favore della Fondazione Valtes, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 5;
- partecipare alle riunioni di verifica del Progetto convocate dalla Comunità o dalla Fondazione;
- comunicare tempestivamente alla Comunità eventuali variazioni rilevanti che possano incidere sull'esecuzione del presente disciplinare.

Art. 4 – Piano finanziario e ripartizione delle quote

4.1 Il costo complessivo annuale massimo dello Sportello è stimato in euro 30.000,00, così suddivisi:

Soggetto	Quota annua massima
Fondazione Valtes / Cassa Rurale Valsugana e Tesino	€ 13.000,00
Comunità di Valle Valsugana e Tesino	€ 5.000,00
Comuni aderenti (totale, ripartito pro-capite)	€ 12.000,00
TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO	€ 30.000,00

4.2 La quota a carico dei Comuni aderenti, pari complessivamente a euro 12.000,00 nella misura massima, è ripartita proporzionalmente al numero degli abitanti risultante dalle anagrafi comunali al momento dell'adesione, secondo il seguente prospetto:

Comune	Quota annua (massima)
Bieno	€ 249,33
Borgo Valsugana	€ 3.775,32
Carzano	€ 269,93
Castel Ivano	€ 1.727,34
Castello Tesino	€ 611,17
Castelnuovo	€ 569,44
Cinte Tesino	€ 183,30
Pieve Tesino	€ 353,39
Roncegno Terme	€ 1.566,23
Ronchi Valsugana	€ 239,82
Scurelle	€ 727,38
Telve	€ 1.025,84
Telve di Sopra	€ 329,09
Torcegno	€ 372,41
Totale	€ 12.000,00

4.3 Clausola di rimodulazione.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta dalla Fondazione nel corso dell'annualità risulti inferiore all'importo massimo preventivato, le quote a carico di ciascun Ente – Comunità e singoli Comuni – vengono conseguentemente rideterminate in misura proporzionale alla spesa effettiva. La rideterminazione avviene sulla base della rendicontazione finale presentata dalla Fondazione e verificata dalla Comunità, prima della liquidazione definitiva degli importi.

4.4 Non è ammessa la liquidazione di importi superiori alle quote massime indicate nel presente articolo.

Art. 5 – Modalità di liquidazione

5.1 La liquidazione degli importi a carico di ciascun Comune avviene direttamente a favore della Fondazione Valtes, previa presentazione da parte della Fondazione della rendicontazione analitica delle spese sostenute, verificata dalla Comunità e da questa inoltrata ai Comuni.

5.2 Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

- la Fondazione presenta alla Comunità la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, corredata della documentazione giustificativa, alla scadenza dell'annualità di riferimento;
- la Comunità verifica la rendicontazione entro 30 giorni dal ricevimento, con facoltà di richiedere integrazioni documentali; il termine rimane sospeso per il periodo necessario alla produzione delle stesse;
- verificata la rendicontazione, la Comunità determina il riparto definitivo tra i Comuni aderenti, applicando ove necessario la clausola di rimodulazione di cui all'art. 4.3, e comunica a ciascun Comune l'importo da liquidare;
- ciascun Comune provvede alla liquidazione dell'importo di propria competenza direttamente a favore della Fondazione Valtes, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Comunità;
- la Comunità provvede separatamente alla liquidazione della propria quota di partecipazione a favore della Fondazione, entro il medesimo termine.

5.3 Modalità transitoria – Comune di Borgo Valsugana. Per la prima annualità del Progetto, in via eccezionale, il Comune di Borgo Valsugana non liquida direttamente ma versa la propria quota alla Comunità, che provvede a riversarla alla Fondazione Valtes.

5.4 I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN della Fondazione Valtes, comunicate dalla Fondazione stessa tramite apposita comunicazione trasmessa alla Comunità.

5.5 Qualora un Comune manifesti la volontà di aderire al Progetto in un momento successivo all'avvio dello stesso, la quota economica a suo carico è comunque calcolata con riferimento all'intera annualità del servizio, indipendentemente dalla data di adesione tardiva.

Art. 6 – Ambito territoriale del servizio

6.1 Il servizio dello Sportello è riservato alle associazioni aventi sede legale nel territorio dei Comuni aderenti.

Art. 7 – Verifica dei risultati e valutazione della prosecuzione

7.1 Alla scadenza della prima annualità, la Fondazione predispone e trasmette alla Comunità una relazione riepilogativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, con indicazione del numero di consulenze erogate, delle associazioni servite e degli obiettivi conseguiti.

7.2 La Comunità trasmette la relazione ai Comuni aderenti e convoca, entro i successivi 30 giorni, un incontro di verifica con la partecipazione della Fondazione e dei rappresentanti dei Comuni che intendano prendervi parte.

7.3 Sulla base della valutazione dei risultati, le Parti decidono congiuntamente se proseguire il Progetto per le annualità successive. La prosecuzione è subordinata all'adozione di apposito atto deliberativo da parte di ciascun Ente interessato e alla sottoscrizione di un nuovo disciplinare o di un atto integrativo.

7.4 L'eventuale mancata prosecuzione del Progetto al termine della prima annualità non comporta alcun obbligo risarcitorio a carico delle Parti, fatta salva la liquidazione delle spese effettivamente sostenute dalla Fondazione per l'annualità in corso.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

8.1 Ciascuna Parte tratta i dati personali acquisiti nell'ambito del presente disciplinare nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché di ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Controversie e foro competente

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e collaborativa qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente disciplinare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

9.2 A tal fine, la Parte che intenda far valere una contestazione notifica alle altre Parti, tramite comunicazione scritta, la natura della controversia e la propria posizione. Le Parti si incontrano entro 30 giorni dalla notifica per tentare di raggiungere un accordo.

9.3 Qualora il tentativo di composizione amichevole non produca esito positivo entro il termine di cui al comma precedente, le controversie sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trento, in quanto foro del luogo di esecuzione del presente disciplinare.

9.4 È fatta salva la facoltà delle Parti di ricorrere, previo accordo, a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, arbitrato) ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 – Modifiche e integrazioni

10.1 Qualsiasi modifica o integrazione al presente disciplinare deve essere concordata per iscritto tra tutte le Parti e sottoscritta dai rispettivi rappresentanti legali o soggetti delegati. Le modifiche producono effetto dalla data di sottoscrizione, salvo diverso accordo espresso.

Art. 11 – Disposizioni finali

11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa applicabile agli enti del Terzo Settore e alle disposizioni di legge vigenti.